



COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari

Verbale n. 147 del 02 dicembre 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 02 (due), del mese di dicembre, a partire dalle ore 10:00, il Collegio dei Revisori dei Conti, regolarmente convocato dal Presidente del Collegio per le vie brevi, si è riunito in modalità remoto, e dopo aver esaminato gli atti e documenti trasmessi dall'Ente al Presidente a mezzo Pec il 25 novembre 2024, redige il seguente parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale N.92 del 21/11/2024 (avente per oggetto: **"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025"**).

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

-considerato che l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposta di Regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

-vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale N. 92 del 21/11/2024 (avente per oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025**), che qui di seguito si riporta integralmente:

- "Premesso che:

l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

-con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente.

-con l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

-detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della Legge n. 220/2010.

-l'articolo 5 del D. Lgs. n. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni.

-con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo.

-l'articolo 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:

-che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%.

-inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 così come convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

-che, infine, il D.L. n. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF.

Visto che:

-l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

l'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

-l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, entro il 31 dicembre di ciascun anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno;

Ritenuto pertanto che, per esplicare i propri effetti con decorrenza dal 01.01.2025, il presente provvedimento deve essere adottato entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, attualmente fissato al 31.12.2024 e fatte salve eventuali proroghe adottate dal legislatore nelle more dell'adozione della presente deliberazione;

Visto l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, che testualmente recita: "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".

Visto il Decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

Visto, in particolare, l'art. 1 comma 1 del suddetto decreto legislativo, che recita: "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000,00 euro, 43 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 3 comma 3 del suddetto decreto legislativo, che recita: "Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023".

Visto il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2012, come modificato con Deliberazione di Consiglio n. 39/2022 e, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2024;

Vista l'analisi del settore finanziario competente dalla quale si evince che, applicando nel 2025 l'aliquota unica dello 0,80% dell'addizionale all'Irpef, con soglia di esenzione di € 12.000,00, si determinerà un presumibile gettito per l'Ente stimabile in € 3.603.231,00 (media tra il gettito minimo di € 3.242.907,00 e il gettito massimo di € 3.963.555,00) come da prospetto ottenuto sul sito del Federalismo fiscale ed allegato al presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 19/11/2024, dal titolo "Conferma aliquota addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2025".

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Ragioneria Personale e Tributi, dott. Francesco Porrelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 213/2012.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Ragioneria Personale e Tributi, dott. Francesco Porrelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 213/2012".

Visto il Regolamento aggiornato e modificato, disciplinante l'addizionale comunale IRPEF, predisposto dal II° Settore Ragioneria, Personale e Tributi (dove sono state apportate le seguenti modifiche:

-Art. 4 comma 1 (nuovo testo): L'aliquota è unica per tutti gli scaglioni di reddito, con soglia di esenzione e può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale;

-Art. 7 comma 2 (nuovo testo): Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2024), accluso alla predetta proposta di deliberazione n.07 del 06/02/2024, quale parte integrante e sostanziale;

-considerato, altresì, che i Regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (istituito dal comma 837 del medesimo art. 1) non devono essere trasmessi al MEF e, quindi, non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it, in quanto tali atti, che hanno ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente

l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei Comuni";

-visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

-visto che, in particolare, il comma 2 del citato articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997 prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dello stesso Regolamento;

-visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e dell'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dell'approvazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto a partire da tale data;

-tenuto conto che la proposta di deliberazione consiliare, n.92 del 21/11/2024, di che trattasi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2025;

-visti, sulla predetta proposta di deliberazione consiliare N. 92 del 21/11/2024, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del II° Settore Ragioneria, Personale e Tributi, Dott. Francesco Porrelli, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

-visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

-visto il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 174/2012;

-visto lo Statuto dell'Ente;

-visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

esprime parere favorevole

(ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012)

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale N. 92 del 21/11/2024 (avente per oggetto: **"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025"**), con la quale si propone di:

1. *"confermare, per l'anno 2025 l'aliquota unica dello 0,80% dell'addizionale comunale all'Irpef, con soglia di esenzione di € 12.000,00;*

2. *dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la predetta conferma è da ritenersi vigente per l'annualità 2025;*

3. *disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di disporre la trasmissione della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2025;*

4. *dichiarare, a seguito di votazione separata avente esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento".*

Il Collegio invita l'Ente alla pubblicazione della predetta deliberazione consiliare sull'Albo pretorio on-line del sito ufficiale del Comune e la sua trasmissione alla "S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa", soggetto affidatario/gestore della gestione delle entrate comunali.

Ultimato l'esame di tutto quanto innanzi in modalità remoto, si provvede alla redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione in forma digitale del presente Verbale.

Brindisi-Casamassima-Troia li, 02 dicembre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente
Dott. Vincenzo GALIZIA

Il Componente
Dott. Nicola ACITO

Il Componente
Dott. Leonardo SASSONE